NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

Regolamento di funzionamento del Centro di Studi Avanzati sul Turismo/Center for Advanced Studies in Tourism (CAST)

(Emanato con D.R. n. 18/2014 del 08/1/2014, in vigore dal 16/01/2014)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Definizione)

- 1. È istituito, ai sensi dell'art. 25, comma 1, dello Statuto di Ateneo il Centro di Studi Avanzati sul Turismo/Center for Advanced Studies in Tourism (CAST), da ora in poi denominato Centro.
- 2. Promuovono il Centro e ad esso partecipano i Dipartimenti di:
 - a) Scienze Aziendali DiSA;
 - b) Scienze Economiche DSE;
 - c) Scienze per la Qualità della Vita QUVI;
 - d) Scienze Statistiche "Paolo Fortunati" STAT.
- Confluiscono nel Centro le attività della Scuola Superiore di Scienze Turistiche istituita con Decreto Rettorale n. 1422 del 05/08/2004.
- 4. Il Centro ha sede amministrativa ed operativa presso il Campus di Rimini.

Articolo 2 (Finalità)

- Il Centro svolge funzioni prevalentemente di ricerca e alta formazione, anche connessa al miglioramento dell'attività formativa.
- 2. Per il perseguimento delle sue funzioni il Centro:
 - a) propone iniziative integrate comuni nell'ambito del settore turistico connettendone gli aspetti economici, aziendali, statistici, socio-politici, storici, geografici, giuridici e istituzionali;
 - b) svolge attività di ricerca nazionale e internazionale e di alta formazione e formazione superiore nel

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna - settore turistico relativamente agli aspetti economici, aziendali, statistici, socio-politici, storici, geografici, giuridici e istituzionali nonché in altri ambiti strettamente correlati al settore turistico, anche mediante la partecipazione a bandi competitivi nazionali e internazionali.

Articolo 3 (Rapporti con i Dipartimenti partecipanti)

1. I Dipartimenti di Scienze Aziendali, di Scienze Economiche, di Scienze per la Qualità della Vita e di Scienze Statistiche "Paolo Fortunati", che promuovono la costituzione del Centro, possono affidare le attività di ricerca e formazione a carattere nazionale ed internazionale al Centro, quando corrispondano alle sue specifiche competenze di ricerca e formazione.

CAPO II - ORGANI E COMPETENZE

Articolo 4 (Organi)

- 1. Sono organi del Centro:
 - a) Direttore;
 - b) Consiglio.

Articolo 5 (Direttore)

- 1. Il Direttore:
 - a) è designato dal Consiglio, fra gli stessi componenti o fra i docenti in servizio nell'Ateneo, dura in carica tre anni e può essere consecutivamente rinnovato una sola volta;
 - b) nomina, fra i componenti del Consiglio, un Vice Direttore che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.
- 2. Il Direttore esercita le seguenti funzioni:
 - a) rappresenta il Centro;
 - b) presiede e convoca il Consiglio;
 - c) esercita funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività;
 - d) propone il budget al Consiglio nel rispetto delle linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione;
 - e) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio, sottoponendoli allo

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna stesso, per la ratifica, nella seduta successiva all'adozione;
- f) svolge le azioni necessarie a realizzare i piani e i programmi deliberati dal Consiglio;
- g) sottoscrive gli accordi e le convenzioni con enti pubblici e privati;
- h) esercita le funzioni del privato datore di lavoro.

Articolo 6 (Consiglio)

- 1. Il Consiglio è composto:
 - a) dal Direttore che lo presiede;
 - b) dai Direttori dei Dipartimenti partecipanti, o un loro delegato, individuato fra i professori e i ricercatori inquadrati nel relativo Dipartimento;
 - c) da un rappresentante per ciascun Dipartimento partecipante, con comprovata esperienza scientifica e formativa nell'ambito di attività del Centro.
- Alle sedute del Consiglio partecipa il Dirigente del Campus di riferimento (o suo delegato), con funzione di segretario verbalizzante.
- 3. Il Consiglio:
 - a) designa il Direttore del Centro a maggioranza assoluta dei propri componenti;
 - b) approva i criteri generali per l'utilizzo delle risorse, al fine di garantire la sostenibilità del Centro e la piena attuazione della programmazione dell'attività di ricerca e formativa;
 - c) approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera b);
 - d) trasmette ai Dipartimenti partecipanti la programmazione di ricerca e formativa in coerenza con la programmazione generale d'Ateneo;
 - e) verifica annualmente, in occasione dell'approvazione del budget, il rispetto dei criteri di sostenibilità del Centro definiti dal Consiglio di Amministrazione;
 - f) approva la documentazione istruttoria affinché il Consiglio di Amministrazione possa svolgere la verifica triennale prevista dal comma 1 dell'art. 25 dello Statuto di Ateneo;

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -
- g) individua, ai fini della valutazione, le modalità o le percentuali in base alle quali attribuire/imputare le attività di ricerca ai Dipartimenti partecipanti. In caso di mancata attribuzione/imputazione o di mancata deliberazione le attività di ricerca saranno imputate in parti uguali fra i Dipartimenti partecipanti;
- h) approva lo svolgimento di iniziative di ricerca e formazione;
- i) promuove lo svolgimento di iniziative integrate con i Dipartimenti partecipanti, nonché iniziative con altri soggetti pubblici o privati esterni;
- I) nomina eventuali responsabili scientifici di progetti didattici e di ricerca;
- m) delibera sui contratti e sugli accordi funzionali allo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca, nei limiti stabiliti dai regolamenti di Ateneo;
- n) approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare finanziamenti;
- o) esercita ogni altra attribuzione prevista dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità per gli Organi collegiali di gestione delle Strutture di Ateneo;
- p) può delegare al Direttore le competenze di cui alla lettera l).

CAPO III – GESTIONE E RISORSE

Articolo 7 (Gestione)

- 1. Il modello gestionale applicato al Centro è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in base alle disposizioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
- 2. All'organizzazione del Centro si applicano i principi espressi dal Regolamento di organizzazione e del sistema dei servizi TA nell'Ateneo multicampus e le disposizioni del Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi.

Articolo 8 (Risorse)

- 1. Il budget del Centro è costituito da:
 - a) proventi derivanti dallo svolgimento di specifici programmi didattici e/o di ricerca;

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -
- b) fondi erogati sulla base di convenzioni, accordi ed altri atti di qualsiasi natura attinenti alle attività del Centro;
- c) contributi pubblici e privati per la realizzazione in forma integrata delle attività scientifiche e formative del Centro;
- d) erogazioni liberali;
- e) eventuale dotazione ordinaria deliberata annualmente dagli organi di governo dell'Ateneo;
- f) eventuali risorse straordinarie dell'Ateneo;
- g) eventuali contributi dei Dipartimenti partecipanti.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9 (Entrata in vigore e disposizioni finali)

- Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.
- 2. Il Consiglio del Centro può adottare, con delibera a maggioranza dei componenti, una regolamentazione interna di gestione, conforme al presente Regolamento di funzionamento, al fine di dettare una disciplina di dettaglio relativa all'attuazione di sue specifiche previsioni.
- 3. Per quanto non disposto nel presente Regolamento sono richiamate le norme generali e statutarie e, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai Dipartimenti.
